

Accesso agli atti

Accesso agli atti - accesso civico generalizzato

TAR Emilia Romagna - Parma, Sez. I, 18 luglio 2018, n. 197

[Approfondisci...](#)

Il quesito posto all'attenzione del Collegio è il seguente: la disciplina dell'accesso civico generalizzato si applica ai documenti relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

Secondo il TAR Emilia-Romagna, la risposta sarebbe negativa; il Collegio afferma infatti che - ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 - l'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Accesso agli atti e riservatezza) deve considerarsi caso di esclusione della disciplina dell'accesso civico. Da un punto di vista letterale, afferma il Tar emiliano, *"il comma 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 è cristallino nello stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti"*. È questo il caso, infatti, del diritto di accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica il quale è pacificamente soggetto al rispetto di particolari condizioni e limiti, considerando che il succitato art. 53 detta una disciplina in parte derogatoria rispetto alle regole ordinarie. Il Collegio prosegue, poi, evidenziando la presenza nella disposizione di cui al periodo precedente di un espresso richiamo alla disciplina dell'accesso ordinario, ossia all'articolo 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Il Tar emiliano conclude affermando che *"risulta del tutto giustificata una scelta del legislatore volta a sottrarre anche solo implicitamente una possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati"*.